



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 24 in data 24 MAR. 2017

COPIA

PROPONENTE: SINDACO

OGGETTO: RICORSI AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO ET DELEGA DELLA RAPPRESENTANZA IN FAVORE DEL COMANDANTE.

PARERI

ARTT. 49 E 147 BIS D. LGS. 18/08/2000 N° 267 E SS.MM.

REGOLARITA' TECNICA

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

il 24 MAR. 2017

IL RESPONSABILE

F.to RENATO LAINO

REGOLARITA' CONTABILE

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

☐ NON DOVUTO

il _____

IL RESPONSABILE

F.to

L'anno duemila DISSETTE il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO dalle ore 12.30 presso la Sede Municipale, convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		SI	NO
Enrico GRANATA	Sindaco	X	
Vincenzo SPINELLI	Assessore	X	
Francesca IMPIERI	Assessore	X	
Marco LIPORACE	Assessore	X	
Maria Rachele FILICETTI	Assessore		X

Presiede l'ing. Enrico GRANATA nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, introduce il punto posto all'ordine del giorno.

Partecipa per l'esercizio delle funzioni verbalizzanti il Segretario Generale dr. Ernesto GAGLIARDI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

che a norma dell'art. 204-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) il trasgressore alle norme disciplinanti la circolazione stradale o gli obbligati in solido possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'art. 23 della medesima legge, fatte salve le deroghe previste dallo stesso articolo 204-bis, che si estende anche alle sanzioni accessorie;

RICHIAMATO l'art. 22-bis della L. 689/81, sulla competenza per il giudizio di opposizione;

- che avverso sanzioni amministrative, contenute in verbali di contestazione, elevate da operatori del locale Comando della Polizia Municipale per violazioni di norme del codice della strada (articoli 23, 142 e 158) sono di sovente proposti ricorsi in opposizione avanti il Giudice di Pace territorialmente competente;
- la materia relativa al contenzioso su norme del Codice della Strada è particolarmente complessa e gode del principio della particolarità, e che per essa l'Ente deve garantire una costante attenzione e una presenza in ogni fase del contenzioso che di volta in volta si presenta;
- Che l'art. 23 della L. 689/81, che disciplina il procedimento del giudizio di opposizione, ed in particolare il comma 1, in ossequio al quale il Giudice di Pace ordina con il decreto di fissazione dell'udienza, all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, di depositare in cancelleria, almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
- che si ritiene necessario e, dati i termini giudiziari, non procrastinabile resistere all'opposizione avverso le sanzioni impugnate dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;
- che la relativa rappresentanza in giudizio, in forza dell'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. ii. è posta in capo al Sindaco, legale rappresentante dell'Ente;
- che comunque l'esercizio di detto potere di rappresentanza non è materialmente possibile da parte del Sindaco;
- che è opportuno e necessario così predisporre una delega generale per la rappresentanza nei giudizi in opposizione sia per le cause avverso le sanzioni al Nuovo Codice della Strada contro questo Comune;

Visto l' articolo 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689 per come modificata dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 - 1° comma - del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Comandante del Settore Polizia Municipale;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 citato né alla attestazione di cui all'art. 153 del d.lgs. n.267/2000;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del già richiamato d.lgs. n. 267;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

per tutto quanto narrativa, qui integralmente trascritto e riportato

- di AUTORIZZARE, si come autorizza ad ogni effetto di legge, il Sindaco pro tempore a resistere nei giudizi instaurati a seguito di ricorsi al Giudice di Pace, avverso i verbali di accertamento di sanzioni amministrative per violazioni di norme del codice della strada, avvalendosi per la difesa e la rappresentanza del Comune del Comandante del Settore di Polizia Municipale all'uopo individuato, con delega di rappresentanza nella costituzione, conferendogli i poteri di legge;

di PRECISARE che il presente provvedimento rappresenta titolo abilitativo alla tutela degli interessi dell'ente e alla relativa costituzione nei giudizi di che trattasi;

e, con apposita votazione

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Dott. Ernesto Gagliardi

IL SINDACO

F.TO Ing. Enrico granata

IL SEGRETARIO GENERALE

- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
- **VISTO**, in particolare, il Titolo VI – Capo 1° “Controllo sugli Atti”;
- **VISTI** gli atti d’Ufficio

DISPONE

che la presente deliberazione

- **VENGA PUBBLICATA** mediante affissione all’Albo Pretorio, per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (*art. 124 - comma 2 D.Lgs. n° 267/2000*)
- **VENGA TRASMESSA** in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo (*art. 125 D.Lgs. n° 267/2000*)

ATTESTA

che la stessa deliberazione

☒ **E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**
(*art. 134 – comma 4 D.Lgs. n° 267/2000*)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Ernesto Gagliardi

Pubblicata sull’ Albo Pretorio on- line in data
(*art. 32 c.1 legge n. 69/2009*)

28 MAR. 2017
n.

IL RESPONSABILE
F.TO DANIELE PONTE

NOTE: